

Il punto sulle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati



I lavoratori che dall'estero trasferiscono la residenza in Italia ma che **non avevano provveduto all'iscrizione all'Aire possono lo stesso accedere al regime agevolato degli impatriati**. Rientrano nell'agevolazione anche i diritti d'autore se derivano dall'esercizio di arti e professioni. Sono alcuni dei punti affrontati dalla [circolare n. 33/E di oggi \(del 28 dicembre 2020\)](#), con cui l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi sull'applicazione del regime agevolato per i lavoratori impatriati alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) e dal [D.L. n. 124/2019 \(Decreto fiscale\)](#).

Il nuovo regime dei lavoratori impatriati

Il regime speciale per lavoratori impatriati, introdotto dal D.Lgs. n. 147/2015, **prevede una tassazione agevolata della**

durata di un quinquennio per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano. Il D.L. n. 34/2019 e il successivo [D.L. n. 124/2019](#) hanno apportato alcune modifiche al regime, tra cui l'incremento della percentuale di **abbattimento** dell'imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50% **al 70% (al 90% in caso di trasferimento in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia)** e l'estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in presenza di specifiche condizioni. La circolare di oggi fornisce alcuni chiarimenti su questi cambiamenti e sulla loro decorrenza.

Senza l'Aire, valgono le Convenzioni contro le doppie imposizioni

La [circolare](#) chiarisce che i soggetti che non risultano iscritti all'AIRE (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a due periodi di imposta) **possono comunque provare il periodo di residenza all'estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni**. Inoltre vengono chiariti diversi casi particolari: per esempio, la circolare spiega che anche **i diritti d'autore possono rientrare nell'agevolazione, se derivano dall'esercizio di arti e professioni**. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 dicembre 2020)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33 E del 28 dicembre 2020](#), con oggetto: REGIME SPECIALE PER LAVORATORI IMPATRIATI – Chiarimenti interpretativi in

relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del regime agevolativo – Art. 16 D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Art. 5 del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 – [Art. 13-ter del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla legge 19/12/2019, n. 157](#)

[**Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 E del 23 maggio 2017**](#), con oggetto: Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – Articolo 44 del D.L. 31/05/2010, n. 78, ricercatori e docenti – Articolo 16 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147, lavoratori impatriati – Articolo 24-*bis* del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – Chiarimenti interpretativi